

INTERPELLANZA

Regolamento sull'agricoltura: politica strutturale ridimensionata?

del 24 gennaio 2005

A fine anno la Sezione agricoltura ha presentato pubblicamente il regolamento chiamato ad applicare la nuova legge cantonale. Il nuovo orientamento approvato a grande maggioranza dal Gran Consiglio (GC) nel dicembre del 2002 è stato in generale ripreso correttamente nei regolamenti.

Un ambito ci trova piuttosto perplessi. La fragile situazione fondiaria, che caratterizza negativamente la nostra agricoltura, aveva spinto il GC ad introdurre misure ancora più incisive. Situazione ampiamente descritta nel relativo messaggio e rapporto, con dati che evidenziano la forte frammentazione (parcellazione) del territorio agricolo e la bassissima percentuale di proprietà dei fondi da parte di agricoltori, in controtendenza con il resto della Svizzera:

"La Commissione (del GC) propone pertanto le seguenti ulteriori aggiunte:

- *alla lett. n) di precisare che lo scopo dell'aiuto all'acquisto di fondi è di "consolidare" la struttura fondiaria dell'azienda, attenuando quella frammentazione particellare che, in non pochi casi, condiziona ancora negativamente molte proprietà;"* (rapporto n. 5125)

La difficile situazione creata con le aziende toccate da AlpTransit nel comparto Pollegio-Biasca, non aveva fatto altro che evidenziare le difficoltà e la fragilità delle aziende agricole dovute al poco terreno in proprietà. Il GC nel febbraio del 2003 aveva accettato la petizione scaturita dalla manifestazione organizzata a Pollegio dall'Unione contadini ticinesi "famiglie contadine a difesa del territorio".

La nuova legge sull'agricoltura aveva previsto un altro strumento che correva parallelamente all'aiuto all'entrata in possesso di fondi, quello volto a diminuire l'indebitamento dell'azienda: *"..., nell'ambito dell'art. 8 abbiamo ritenuto opportuno entrare nel merito della mozione inoltrata a suo tempo da parte della Commissione delle bonifiche fondiarie, prevedendo la possibilità per lo Stato, oltre che di assumere totalmente o parzialmente il tasso di interesse, pure la possibilità di assunzione dell'ammortamento. L'abbiamo fatto intervenendo alla lett. b) del cpv. 1 di questo articolo"* (rapporto n. 5125). Questa misura prevedeva una maggior spesa a carico dello Stato di fr. 340'000.-.

Circa il regolamento, in particolare per ciò che riguarda i due nuovi strumenti appena citati, l'articolo che disciplina l'aiuto all'acquisto di terreni, è stato fortemente annacquato e in parte stravolto.

Stravolto in quanto si prevede un aiuto all'acquisto di terreni su di un raggio di 15 km. Un tale interpretazione non fa altro che promuovere le aziende che vivono sulle strade.

Ambientalmente non riteniamo che stimolare questa mobilità sia un obiettivo da perseguire con la legge e nemmeno rientra nell'interesse dell'agricoltore. Nelle nostre valli, con una tale applicazione della legge, un'azienda potrebbe comperare terreni da cima in fondo alla valle, quando sappiamo che esistono nuclei aziendali sia in cima che in fondo alla valle, che si situano più vicini ai fondi di quella che dista 15 km! La stessa associazione di categoria nelle proprie osservazioni in merito ai regolamenti proponeva, per il caso in questione, un raggio sul fondovalle di 1 km e di 3 km in montagna. Non si vogliono favorire gli spostamenti, bensì un nucleo aziendale solido e una gestione che non si limiti al fondovalle ma che si occupi anche della transumanza salendo sulle montagne.

L'applicazione è da ritenersi annacquata in quanto probabilmente, estendendo le potenzialità d'acquisto ad un raggio di 15 km, il numero delle particelle che potrebbero rientrare nel sostegno finanziario previsto dalla legge è cresciuto per cui l'aiuto per ogni singolo caso è stato notevolmente contenuto. Di fatto consiste nella presa a carico totale o parziale del tasso d'interesse e dell'ammortamento concesso per il prezzo d'acquisto del

terreno che non superi 8 volte il valore di reddito dello stesso (in base all'ordinanza federale). Il prezzo esorbitante è stabilito dalla Sezione agricoltura in applicazione della Legge federale sul diritto fondiario ed è il prezzo massimo che può essere richiesto dal proprietario del fondo. Lo stesso in Ticino è nettamente sopra la media federale per cui, nel caso specifico, fare capo ad una regola federale di non superare 8 volte il valore di reddito del terreno, non previsto nella legge cantonale, significa ulteriormente penalizzare la nostra realtà e rendere inefficace l'importante strumento previsto dal GC per combattere una situazione fondiaria compromessa. Di fatto solo una parte, spesso meno della metà dell'esborso finanziario può godere dell'aiuto finanziario fissato nella presa a carico di una parte del tasso d'interesse e di un 1% di ammortamento annuo.

Questo strumento ritenuto molto importante dal GC, volto a fare in modo che le aziende agricole cerchino di comperare terreni nelle vicinanze del loro nucleo aziendale per avere un assetto funzionale razionale, efficiente ed una struttura solida nel tempo, nella sua applicazione viene probabilmente reso del tutto inefficace. Il circolo vizioso, costituito da terreni non in proprietà, da numerose parcelle, da un basso reddito dell'azienda agricola, da un indebitamento elevato e da prezzi dei terreni nettamente sopra la media federale, in questo modo non potrà essere spezzato.

Discorso simile può essere ipotizzato con lo strumento previsto dal GC per combattere l'indebitamento. L'applicazione a livello di regolamento è restrittiva.

A monte di queste riflessioni chiediamo al Consiglio di Stato:

1. Quanti casi di acquisto di terreni da parte di aziende agricole sono stati sostenuti in base all'art. 6 lett. n) Lagr nel 2003 e nel 2004?
2. Quante aziende hanno beneficiato dell'ammortamento previsto all'art. 8 cpv. 1 lett. b). Lagr?
La spesa a carico dello Stato per il 2003 e il 2004 raggiungeva i fr. 340'000.- annui come preventivato nel rapporto n. 5125?
3. Si condivide la politica volta a favorire l'acquisto di fondi che distano sino a 15 km dal nucleo aziendale? Questioni di efficienza gestionale e di politica ambientale non dovrebbero favorire solo l'acquisto di fondi particolarmente vicini al nucleo aziendale, e finanziariamente in modo molto più incisivo di quello da voi deciso?
4. Per dare un seguito coerente alla nuova legge sull'agricoltura in conformità alla volontà del GC il sostegno effettivo in base alle domande uno e due è ritenuto sufficiente o di fatto annulla l'utilità di questo strumento?
5. Si è coscienti che il GC con una spesa ritenuta contenuta aveva deciso di rompere il circolo vizioso menzionato? Come è attualmente l'evoluzione in atto inerente il terreno in proprietà e il numero di parcelle gestite dalle aziende agricole ticinesi rispetto alla media svizzera?

Cleto Ferrari

Canonica G. - Celio - Croce - Ducry - Gobbi N. -

Maggi - Marra - Torriani - Truaisch